



COMUNE DI PINO TORINESE

PROVINCIA DI TORINO

SERVIZIO TECNICO

**REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DI
COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA E
CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL VINCOLO
PAESAGGISTICO
DI CUI ALL'ART. 167 DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004 N. 42
"CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO"**

TESTO COORDINATO E AGGIORNATO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 26.10.2010.
AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 73 DEL 22/12/2011
AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

INDICE

ART. 1.	PREMESSE.....	3
ART. 2.	ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 167 DEL D.LGS 42/04.....	3
2.1.1	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
2.1.2	PROCEDURA.....	4
2.1.3	CRITERI DI CALCOLO DELL'INDENNITA' RISARCITORIA.....	4
2.1.4	RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA.....	6
ART. 3.	ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA INTERVENTI ESEGUITI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS 157/06.....	6
ART. 4.	INDENNITA' RISARCITORIA PER ISTANZE DI CONDONO.....	6
ART. 5.	MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA.....	7
	Allegato 1 – Modulo istanza di accertamento compatibilità paesaggistica	9

ART. 1. PREMESSE

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il procedimento per l'accertamento di compatibilità paesaggistica e l'applicazione della sanzione risarcitoria di cui agli artt. 146, comma 4, e 167 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio", realizzate senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa (art. 146) e, per quanto applicabile, dall'art. 16 della L.R. 20/89.
2. Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L.R. 20/89, questo Comune è autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica per il rilascio dei provvedimenti di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 del D.lgs 42/04.
3. Il presente Regolamento, inoltre, determina l'indennità risarcitoria da applicare alle istanze di condono ambientale ed edilizio di cui alle Leggi 47/85 e 724/94.

ART. 2. ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 167 DEL D.LGS 42/04.

2.1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente art. 2 si applica gli interventi edilizi di cui al precedente art. 1, comma 1, che alla data di realizzazione ricadevano in area soggetta a vincolo paesaggistico e che hanno determinato, con percepiibilità della modificazione, l'alterazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici.
2. Il Comune si pronuncia sulle domande di accertamento di compatibilità paesaggistica, previo parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla Soprintendenza e corresponsione da parte dell'interessato dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 167 del D.lgs 42/04.
3. L'indennità risarcitoria, il cui importo è pari al maggior valore tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, viene comminata dal Comune a seguito di perizia di stima di professionista abilitato e si applica a qualsiasi intervento realizzato abusivamente nelle aree sottoposte alle disposizioni del D.lgs 42/2004 di cui sia stata accertata la compatibilità sostanziale con il vincolo in difetto di danno rilevante o pregiudizio ambientale.
4. L'indennità risarcitoria, in ragione dell'autonoma valenza del procedimento paesaggistico ambientale rispetto a quello edilizio in senso stretto, è dovuta indipendentemente da ogni e qualsiasi altra sanzione penale od amministrativa per violazione edilizio-urbanistica, qualora non si debba procedere a demolizione delle opere stesse.
5. Per gli interventi eseguiti successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs 24/03/2006 n. 157 (12/05/2006), la compatibilità paesaggistica è rilasciata limitatamente ai casi previsti ai punti a), b) e c) dell'art. 167, comma 4, del D.lgs 42/04. Per il punto a) della predetta norma, trovano applicazione le definizioni di cui alla Circolare del Ministero dei beni e le attività culturali Prot. n. 6074 del 26/06/2009, e precisamente:
 - per "*lavori*" si intendono gli interventi su fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli interventi strettamente connessi ad altri immobili ed aree che non comportino modifiche delle caratteristiche peculiari del paesaggio, perché gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti o adottati;
 - per "*superfici utili*" si intende qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tra lati contenuti entro il 25% dell'area di sedime del fabbricato stesso;
 - per "*volumi*" si intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergenti dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d'uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici.

6. In caso di mancato rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, il collegato titolo edilizio in sanatoria non potrà essere rilasciato. La domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica viene respinta con la conseguente applicazione della sanzione demolitoria (ordine di rimessa in pristino a spese del responsabile dell'abuso), o in conformità ai disposti di cui al comma 1 dell'art. 167 D.Lgs 42/2004.
7. Il termine per la verifica della compatibilità paesaggistica e quindi per il rilascio del relativo provvedimento da parte dell'Amministrazione Comunale è di 180 giorni dalla data della richiesta secondo le procedure di seguito indicate e ai sensi del già richiamato art.167 del D.Lgs. 42/2004.

2.1.2 PROCEDURA.

1. La domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica deve essere presentata in conformità al modello descritto all'ALLEGATO n. 1, contestualmente alla presentazione dell'istanza ovvero alla denuncia relativa al titolo abilitativo edilizio in sanatoria. L'accertamento di conformità edilizia sarà propedeutico alla definizione del necessario accertamento di compatibilità paesaggistica per i casi di cui all'art.1.
2. La domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica deve essere accompagnata da:
 - a) elaborati grafici, in duplice copia, con le opere evidenziate in pianta, sezioni e prospetti;
 - b) relazione tecnico-descrittiva, in duplice copia, riferita a tipologie e materiali adottati nell'esecuzione degli interventi;
 - c) documentazione fotografica a colori, in duplice copia, con riprese sia panoramiche che circostanziate del sito interessato e delle opere realizzate;
3. A seguito del parere della Soprintendenza, l'interessato dovrà presentare la documentazione per la quantificazione dell'indennità risarcitoria di cui successivo art. 2.1.3. La sanzione è determinata dal Responsabile del Servizio Tecnico con apposito provvedimento ingiuntivo.
4. Nei casi in cui sia necessario acquisire l'accertamento di compatibilità paesaggistica per opere già eseguite e Autorizzazione paesaggistica in sub-delega per opere ancora da eseguire, le due procedure debbono essere avviate contestualmente, in modo tale da rappresentare unitariamente e compiutamente l'intervento edilizio nel contesto paesaggistico. Le opere in corso di esecuzione dovranno essere sospese e l'Autorizzazione paesaggistica in sub-delega sarà condizionata alla positiva conclusione dell'iter di accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere già realizzate.
5. Il titolo abilitativo edilizio deve, ove ricorrano le condizioni, osservare ed assicurare il rispetto di eventuali condizioni e prescrizioni previste nel provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica.

2.1.3 CRITERI DI CALCOLO DELL'INDENNITA' RISARCITORIA.

1. In merito agli interventi di cui al punto 2.1.1, comma 1, del presente Regolamento, l'indennità risarcitoria è determinata secondo i disposti dell'art. 167, comma 5, del D.Lgs. 42/2004 .
2. Per ciascun intervento dovrà essere pertanto individuata l'entità dell'abuso come segue:
 - tipologia a)** Interventi edilizi abusivi ritenuti incompatibili con la tutela del vincolo, in quanto determinanti un'alterazione rilevante dello stesso (danno arrecato) tale da richiedere la demolizione delle opere oggetto di istanza di sanatoria; in tali casi il procedimento seguirà i disposti di cui all'art. 167 c.1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e per tali interventi conseguono gli effetti sanzionatori e di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi cui al successivo art. 181 del medesimo decreto legislativo.
 - tipologia b)** Interventi edilizi abusivi compatibili con l'ambiente, in quanto ritenuti causa di danno paesaggistico tale da non richiedere la demolizione delle opere oggetto di istanza di sanatoria. In tali casi si procederà alla determinazione della sanzione,

che sarà data dal maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito, ed al rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica, previa corresponsione dell'indennità risarcitoria.

tipologia c) Interventi edilizi abusivi ritenuti compatibili con la tutela del vincolo paesaggistico; per questa tipologia di intervento l'indennità risarcitoria corrisponderà pertanto al solo profitto conseguito mediante la trasgressione. L'intervento potrà pertanto acquisire il provvedimento di compatibilità paesaggistica, previa corresponsione della sanzione pecuniaria.

DANNO AMBIENTALE ARRECATO (tipologia –b-)

Il danno arrecato corrisponde al costo degli interventi necessari per il ripristino od il risanamento del danno ambientale subito, al fine di attenuare od eliminare gli effetti negativi sull'ambiente. La realizzazione di eventuali prescrizioni o condizioni, contenute nel parere vincolante rilasciato dalla Soprintendenza, e riguardanti finiture, particolari, schermature del manufatto, od altri modesti interventi volti a migliorare la tipologia e l'estetica del manufatto, una volta ottemperate, sono da considerarsi interventi finalizzati all'eliminazione del danno ambientale paesaggistico prodotto.

La sanzione minima del danno arrecato non potrà mai essere inferiore ad €. 1.000,00.

Il risarcimento del danno ambientale si riferisce a qualsiasi spesa che gli enti pubblici si trovino a sostenere, anche in futuro, per eliminare o attenuare gli effetti della violazione, nonché a qualsiasi diminuzione di valore che derivi ai beni pubblici tutelati per effetto della violazione. Dovrà pertanto essere redatta apposita perizia di stima, asseverata da professionista abilitato, che descriva dettagliatamente i danni causati dall'intervento abusivo e puntualmente quantificati i costi che il Comune dovrebbe sostenere al fine di un'attenuazione o eliminazione del danno ambientale subito, nel caso in cui il trasgressore non proceda alla rimessa in pristino dell'opera abusiva.

PROFITTO CONSEGUITO (tipologia - c-)

Il *profitto conseguito*, è determinato in base all'incremento del valore dell'immobile risultante dalle trasformazioni conseguenti ai lavori eseguiti, valutato da apposita perizia di stima, asseverata da professionista abilitato.

Per le opere corrispondenti o riconducibili per analogia alle tipologie edilizie sotto riportate, nei limiti di cui all'art. 167 c. 4 del D.Lgs. 42/2004, la sanzione pecuniaria del **profitto MINIMO** conseguito non può essere inferiore a:

a) **Opere di ristrutturazione edilizia** (art. 3 – comma 1 – lett. d del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) o di mutamento della destinazione d'uso, realizzate in assenza o difformità del titolo abilitativo edilizio,
minimo = €. 1.200,00

b) **Opere di restauro e risanamento conservativo** (art. 3 – comma 1 – lett. c del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) realizzate in assenza o difformità del titolo abilitativo edilizio:
Restauro e risanamento conservativo
minimo = €. 900,00

c) **Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria** (art. 3 – comma 1 – lett. a e b - del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) realizzate in assenza o difformità del titolo abilitativo edilizio:

minimo = €. 600,00

d) **Altre opere minori** o modalità di esecuzione, realizzate in assenza o difformità del titolo abilitativo edilizio:

Movimenti di terra (Scavi e riporti) minimo = Fino a 15 mc € 516,00
minimo = Oltre i 15 mc fino a 100 mc € 516,00 + € 100/mc oltre i 15 mc
minimo = Oltre i 100 mc € 9.016,00 + € 150,00/mc oltre 100 mc

Opere di cui all'art. 22, commi 1 e 2, del D.P.R 380/01:

minimo € 1.000,00

e) **Logge, balconi, portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati, entro il 25% dell'area di sedime del fabbricato stesso**, come definiti dalla Circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Prot. n. 6074 del 26/09/2009:

minimo = € 1.000,00

f) **Volumi tecnici emergenti dal terreno o dalla sagoma del fabbricato preesistente**, come definiti dalla Circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Prot. n. 6074 del 26/09/2009:

minimo = € 1.000,00.

2.1.4 RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

1. Il provvedimento di compatibilità paesaggistica è rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico, previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza e a seguito al deposito dell'attestazione di avvenuto versamento dell'indennità risarcitoria, anche in caso di rateazione.

ART. 3. ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA INTERVENTI ESEGUITI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS 157/06.

1. Stante il regime transitorio di cui all'art. 159 del D.lgs 42/04, per gli interventi di cui al precedente art. 1, comma 1, realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.lgs 157/06 (12/05/2006) e in area sottoposta a vincolo paesaggistico, che hanno determinato, con percepiibilità della modificazione, l'alterazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, la compatibilità di cui al presente regolamento può essere accertata anche al di fuori della casistica di cui all'art. 167, comma 4, del D.lgs 42/04.
2. Per tali interventi si applicano integralmente le procedure di cui ai precedenti artt. 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4. L'accertamento non produce gli effetti di cui all'art. 181, comma 1 ter, del D.lgs 42/04.
3. Per gli interventi che abbiano comportato l'aumento di volumi e di superfici utili, così come definiti dal Ministero per i beni e le attività culturali Prot. n. 6074 del 26/09/2009, la sanzione pecuniaria del profitto minimo conseguito è pari ad € 5.164,57.

ART. 4. INDENNITÀ RISARCITORIA PER ISTANZE DI CONDONO

1. L'indennità risarcitoria per le istanze di condono è determinata come segue:

A- Condono ambientale Legge 308/2004.

1. In merito alle istanze di condono ambientale presentate ai sensi dell'art.1 comma 37 della L.308/2004, l'indennità risarcitoria è determinata come previsto al precedente art. 2.1.3, oltre alla maggiorazione ed alla sanzione pecuniaria aggiuntiva di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. La determinazione della maggiorazione dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 1. comma 37, lett. b), punto 1) della L. 308/2004, la cui corresponsione concorre all'estinzione dei reati in materia paesaggistica, è definita come segue:

1. per gli interventi di nuova costruzione, sopraelevazione e ampliamento, verrà applicata una maggiorazione pari alla metà della somma calcolata a titolo di sanzione pecuniaria a norma dell'art.167 del D.Lgs. n. 42/2004, così come disciplinato all'art.5 del presente Regolamento;
 2. per gli interventi sull'esistente (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, adeguamento igienico-funzionale e ristrutturazione edilizia), verrà applicata una maggiorazione pari ad un terzo della somma calcolata a titolo di sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, così come disciplinato all'art.5 del presente Regolamento.
3. La sanzione pecuniaria aggiuntiva di cui all'art. 1, comma 37, lett. b) punto 2) della L. 308/2004, sempre ai fini dell'estinzione dei reati in materia paesaggistica, è quantificata come segue:
1. per interventi sull'esistente consistenti in

manutenzione straordinaria:	€. 3.000,00
restauro:	€. 4.000,00
ristrutturazione edilizia	€. 5.000,00
 2. per gli interventi di nuova costruzione, sopraelevazione e ampliamento, la sanzione medesima sarà pari ad €. 300,00/mc di volume, calcolato come indicato nelle NTA del vigente PRGC, e comunque non inferiore ad €. 6.000,00 e non superiore ad €. 50.000,00.

B- Conformità paesaggistica condoni edilizi Leggi 47/85 e 724/94.

1. In merito alle istanze di condono edilizio presentate ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94, l'indennità risarcitoria di cui all'art. 15 della Legge 29/06/1939 n. 1497, è determinata come previsto dal Decreto Ministeriale 26/09/1997.
2. Ai sensi dell'art.3 del predetto decreto, le aliquote da applicare ai valori di estimo immobiliare, così come determinato ai sensi dell'art.2 della Legge 24/03/1993 n.75, del Decreto Legislativo 28/12/1993 n.568 e della Legge 23/12/1996 n.662, sono così determinate:

	TIPOLOGIA ABUSO 1 L.47/85	TIPOLOGIA ABUSO 2 L.47/85	TIPOLOGIA ABUSO 3 L.47/85
Non conforme alle norme di tutela	6%	5,25%	4,50%
Conforme alle norme di tutela	dal 3%	dal 3%	dal 3%

Per le restanti tipologie di abuso di cui alla suddetta tabella, il valore del profitto conseguito non può essere inferiore ai seguenti importi minimi:

Tipologia di abuso 4 L.47/85:	€. 516,45
Tipologia abuso 5 e 6:	€. 387,34
Tipologia abuso 7:	€. 258,22

ART. 5. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA

1. Il pagamento dell'importo dell'indennità risarcitoria, determinata dal Responsabile del Servizio Tecnico sulla base degli elementi richiamati nei precedenti articoli, dovrà essere corrisposto entro 45 giorni dalla data di comunicazione della stessa.
2. Ai sensi dell'art. 167 comma 4 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" le somme introitate verranno utilizzate per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate o interessate dalle remissione in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della remissione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò

destinate dalle amministrazioni competenti.

3. E' ammessa su espressa istanza del trasgressore la rateizzazione del pagamento della sanzione per importi superiori a €. 10.000,00 nella misura di due rate semestrali con applicazione degli interessi legali rapportati a mese, previa stipula di garanzia fidejussoria.



BOLLO

**AUTORIZZAZIONE ALLA CONSERVAZIONE DI
OPERE GIA' REALIZZATE IN AMBITO SOGGETTO A VINCOLO PAESAGGISTICO**

**All'UFFICIO TUTELA DEL PAESAGGIO
E DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO
DEL COMUNE DI PINO TORINESE
Piazza Municipio n. 8
10025 PINO TORINESE**

OGGETTO: istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex artt. 167 e 181 D. Lgs. 42/2004 per opere realizzate in assenza di preventiva autorizzazione in zona sottoposta a vincolo di tutela paesistico-ambientale.

Comune: PINO TORINESE - Vian.....
Fg. mapp.

Il sottoscritto..... nato a
il..... C.F., in qualità di

RIVOLGE ISTANZA

ai sensi della Legge citata in oggetto, al fine di ottenere l'autorizzazione alla conservazione di opere consistenti in

.....
.....
.....

eseguite nell'immobile sito in Via n. nel Comune di **PINO TORINESE**, in area all'epoca sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi:

- dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (CORSO D'ACQUA PUBBLICO
 - dell'art. 157 del D.Lgs. 42/2004 (D.M. 01.08.1985 ex vincolo "GALASSINI"; D.M. 23.08.1966 ex L. 1497/39)
- come da elaborati grafici allegati, redatti dal seguente professionista abilitato:

.....
con studio in(.....) via/corso/piazza n.....
iscritto all'Ordine dei, al n.;

E DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00

sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali e amministrative richiamate dagli artt. 75 e 76 dal richiamato decreto,

che le predette opere oggetto sono state eseguite:

nel periodo e quindi antecedentemente all'entrata in vigore del D.lgs 157/06 (12/05/2006);
nel periodo e successivamente all'entrata in vigore del D.lgs 157/06 (12/05/2006).

Distinti saluti

Data,

Firma¹

.....

Si allegano alla presente:

- n. 2 copie di elaborati grafici;
- n. 2 copie di relazione tecnico-descrittiva;
- n. 2 copie di documentazione fotografica a colori;
- copia su supporto informatico (CD – DVD – Email all'indirizzo s.tecnico@cert.comune.pinotorinese.to.it), in formato pdf, della suddetta documentazione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Il sottoscritto, nato/a a (.....) il,
in qualità di PROFESSIONISTA INCARICATO dei citati elaborati, DICHIARA che tutta l'allegata
documentazione in formato cartaceo è conforme a quella riprodotta in formato digitale.

Data,

Firma²

.....

I sottoscrittori delle presente hanno visione dell'informativa sulla riservatezza di cui al D.lgs 196/03
pubblicata sul portale informatico del Comune di Pino Torinese.

Data,

Firma

.....
.....

¹ Allegare copia fotostatica del documento di identità del soggetto sottoscrittore nel caso la firma non venga apposta alla presenza di un pubblico ufficiale.

² Allegare copia fotostatica del documento di identità del soggetto sottoscrittore nel caso la firma non venga apposta alla presenza di un pubblico ufficiale.

NOTA

Documentazione tecnica da produrre unitamente all'istanza di autorizzazione alla conservazione per interventi realizzati in zona sottoposta a tutela ai sensi della normativa paesistico-ambientale

- Elaborati grafici

Redatti a firma del progettista, tecnico abilitato iscritto al relativo Albo Professionale.

Gli elaborati dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- a) estratto di P.R.G. con precisa localizzazione dell'intervento;
- b) tavola di inquadramento generale dell'area interessata dall'intervento, in scala opportuna ;
- c) elaborati progettuali dell'intervento oggetto di conservazione, consistenti in piante, sezioni, prospetti quotati, indicanti opere oggetto di istanza di conservazione distinte con coloriture che evidenziano quanto modificato rispetto a precedente autorizzazione;

- Relazione Tecnico-descrittiva

Redatta a firma del progettista, tecnico abilitato iscritto al relativo Albo Professionale, con indicazione del vincolo di tutela paesistico ambientale gravante sulla zona interessata dall'intervento ed eventuali precedenti autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi di tutela paesistico-ambientale.

La relazione dovrà specificare le modalità di realizzazione dell'intervento oggetto di conservazione, con indicazione di particolari costruttivi, caratteristiche dei materiali posti in opera, tinteggiature, etc. .

- Documentazione Fotografica

La documentazione fotografica a colori, deve testimoniare attentamente le caratteristiche dei luoghi e dei fabbricati interessati dall'intervento oggetto di conservazione e l'intorno ambientale.